

REDDITO IMPRESA E IRAP

Interessi passivi: la nuova disciplina fiscale – I° parte

di Lucia Recchioni

Lo scorso **28 novembre** il **Consiglio dei Ministri** ha approvato, in esame definitivo, il **decreto legislativo** che attua la **legge di delegazione europea 2016-2017 (L. 163/2017)**, al fine di recepire la **Direttiva UE 2016/1164** che introduce norme contro le pratiche di **elusione fiscale** che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (cosiddetta “**ATAD 1**”), come modificata dalla **Direttiva (UE) 2017/952** (cosiddetta “**ATAD 2**”).

Il decreto legislativo approvato introduce una serie di **novità** in materia di **deducibilità degli interessi passivi, di imposizione in uscita, di società controllate non residenti, di disallineamenti da ibridi, di società controllate estere e di dividendi e plusvalenze**.

Concentrando l'attenzione sulle nuove norme introdotte in materia di **interessi passivi**, giova innanzitutto richiamare, molto brevemente, la **disciplina attualmente in vigore**.

L'attuale formulazione dell'[**articolo 96 Tuir**](#) prevede, per i **soggetti Ires**, che gli **interessi passivi** e gli **oneri assimilati** sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli **interessi attivi e proventi assimilati**; l'eccedenza è invece **deducibile** nel limite del **30% del Rol**.

Sono **esclusi** dalla disposizione appena richiamata e sono quindi **interamente deducibili**, tra gli altri:

- gli **interessi passivi capitalizzati**,
- gli **interessi impliciti** derivanti da **debiti di natura commerciale**,
- gli **interessi passivi** relativi a **finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili** destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente **attività immobiliare** ([**articolo 1, comma 36, L. 244/2007**](#)).

Merita inoltre di essere ricordato che la **quota del Rol prodotto non utilizzata** per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza può essere oggi **portata ad incremento del Rol dei successivi periodi d'imposta**.

Gli **interessi attivi**, invece, non possono essere oggetto di riporto: pertanto, se in un esercizio gli interessi attivi sono di importo più elevato rispetto agli interessi passivi, questa **eccedenza non può essere utilizzata l'esercizio successivo** per consentire la deducibilità degli interessi passivi. Gli **interessi attivi** possono invece essere utilizzati, nell'anno di riferimento, per consentire la **deducibilità** degli eventuali **interessi passivi** indeducibili negli anni precedenti e

riportati quindi all'anno successivo.

Il **Decreto legislativo** riscrive completamente l'[articolo 96 Tuir](#), prevedendo alcune modifiche che **limitano** fortemente la **deducibilità degli interessi passivi**, le quali troveranno applicazione a decorrere dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018**.

Più precisamente, la nuova formulazione dell'[articolo 96 Tuir](#) prevede l'estensione dei **limiti di deducibilità** prima richiamati alle seguenti fattispecie oggi escluse:

1. **interessi passivi capitalizzati.** A tal fine la verifica del rispetto dei limiti di deducibilità dovrà essere condotta nell'anno di rilevazione contabile e capitalizzazione: giova tuttavia sottolineare che, l'eventuale **indeducibilità parziale o totale** degli interessi nell'esercizio di capitalizzazione **non comporta alcun effetto** ai fini del **riconoscimento fiscale del valore del bene**, i cui ammortamenti potranno quindi essere considerati **integralmente deducibili** al ricorrere delle altre condizioni previste dal legislatore;
2. **interessi derivanti dai debiti di natura commerciale;**
3. interessi passivi relativi a **finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione** per le società che svolgono in via effettiva e prevalente **attività immobiliare**.

Altre importanti **novità** riguardano poi:

- la possibilità di **riportare in avanti anche gli interessi attivi**, oltre che l'eccedenza del Rol,
- la **determinazione del Rol**, con riferimento alla quale si prevede la sostituzione dell'attuale metodologia di calcolo, basata sui dati contabili, con un'altra facente riferimento ai **dati fiscali** (con conseguenti maggiori difficoltà per i contribuenti, che saranno chiamati a calcolare il Rol tenendo conto di tutte le **variazioni in aumento e in diminuzione** previste dalla normativa fiscale).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Convegno di aggiornamento

GLI INTERESSI PASSIVI E GLI ALTRI ONERI FINANZIARI

Scopri le sedi in programmazione >